



CITTA' DI ASCOLI SATRIANO

(71022 - Provincia di Foggia)
Telefono / Fax 0885 / 652823
www.comune.ascolisatriano.fg.it

COPIA ORDINANZA DEL SINDACO N. 45 DEL 06-05-2020

Oggetto: Emergenza Coronavirus COVID-19. D.P.C.M. 10 aprile 2020 e D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti "Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e Ordinanza n .214 del Presidente della Giunta Regionale Puglia. Ulteriori disposizioni applicative sul territorio comunale di Ascoli Satriano in materia di ristorazione con asporto, apertura cimiteri e regolamentazione accessi agli esercizi commerciali.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

nel territorio di questo comune in data 06.03.2020 è stato attivato il Centro Operativo Comunale al fine adottare misure concrete finalizzate a prevenire la diffusione del contagio nonché assicurare tutte le misure di prevenzione , informazione, soccorso e assistenza alla popolazione interessata al rischio sanitario connesso all'infezione da coronavirus;

D'INTESA con il Comando di Polizia Locale e con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale cui afferisce la Protezione Civile;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 avente ad oggetto "Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il DPCM del 04.03.2020 contenente" ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23.02.2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 , applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza n. 655 del 25/03/2020 del Capo del dipartimento della protezione civile, avente ad oggetto «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 11285 del 01/04/2020, avente ad oggetto: "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 23471 del 10/04/2020, avente ad oggetto "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione";

RITENUTO di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi su suoli pubblico e privato nel territorio comunale;

TENUTO CONTO CHE l'Ordinanza 214 del Presidente della Giunta Regionale Puglia prevede tra l'altro:

- l'apertura dei cimiteri condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza;
- l'avvio del servizio ristorazione solo con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

VISTO l'articolo 32 della legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale che demanda al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competente per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente ed della salute pubblica

Viste le precedenti Ordinanze Sindacali

VISTO il D. Lgs 267/2000 T.U.E.L.;

ORDINA

con efficacia immediata del presente provvedimento a partire dalla data di pubblicazione e fino al 17.05.2020, salvo proroga:

PER IL CIMITERO:

- l'apertura contingentata del Cimitero Comunale fino al 17 maggio 2020, secondo le seguenti disposizioni:
- l'accesso sarà consentito tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
- al fine di evitare assembramenti sarà concesso l'ingresso contingentato a non oltre 30 persone per volta, la durata della visita non potrà superare ai 60 minuti;
- non sarà consentito ai visitatori l'accesso all'Ufficio del Custode, l'accesso alla Cappella, l'accesso ai locali di deposito né l'utilizzo dei Servizi igienici;
- l'ingresso sarà consentito ad una sola persona per ciascun nucleo familiare;
- il varco di accesso e di uscita è individuato SOLAMENTE nell'ingresso di via Enzo Ferrari;
- è fatto obbligo ai visitatori di:

- indossare mascherina protettiva di tipologia adeguata a contrastare il rischio di contagio;
- evitare contatti personali;
- mantenere una distanza tra persone di almeno un metro;

Ogni comportamento posto in violazione del DPCM del 9 marzo 2020 sarà segnalato alla Polizia Locale per la comminatoria delle relative sanzioni.

Per le cerimonie funebri resta in vigore quanto imposto con il DPCM del 26 aprile 2020.

PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI:

- la chiusura al pubblico di tutte le attività commerciali autorizzate dal D.P.C.M. entro e non oltre le ore 20:00, escluso le farmacie e parafarmacie.
- la chiusura, dopo le ore 20.00, della vendita di tabacchi e bevande in modalità self - service;
- l'apertura al pubblico e la vendita con modalità di asporto per bar, pasticcerie e gelaterie, con l'obbligo di rispettare, sia nei giorni feriali che festivi, la fascia oraria dalle ore 06:00 alle ore 20:00.
- l'apertura al pubblico e la vendita con modalità di asporto per ristoranti e pizzerie, con l'obbligo di rispettare, sia nei giorni feriali che festivi, la fascia oraria dalle ore 08:00 alle ore 23:00.
- resta comunque consentita, nelle fasce orarie stabilite, la vendita con consegna a domicilio.

In osservanza dell'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 214 del 28/04/2020, per l'asporto da parte dei pubblici esercizi che effettuano produzione e somministrazione di alimenti e bevande si dovrà rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, vige il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali ed il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

La ristorazione per asporto, in aggiunta al servizio della consegna a domicilio, deve essere effettuata nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia , sia da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti che da parte delle attività artigianali, ed è consentita dietro l'osservanza delle seguenti specifiche e stringenti misure di esercizio, allo scopo di evitare assembramenti:

- necessità di previo appuntamento telefonico o on line di ordinazione;
- ritiro dei prodotti ordinati tramite appuntamenti dilazionati nel tempo;
- ingresso per il ritiro dei prodotti ordinati di un cliente per volta;
- esclusione di ogni forma di consumo sul posto ;
- esclusione di ogni forma di consumo nelle immediate vicinanze delle attività da asporto;
- rispetto dei protocolli di sicurezza previsti dai DPCM in vigore.

IN MERITO ALLE MISURE DA ADOTTARE PER TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI:

1. Il mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. La garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
3. La garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.

4. L'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare , detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. L'obbligo utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi anche per i clienti . e comunque in tutte le possibili fasi lavorative.
6. L'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
7. Gli accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:

A) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

B) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera A), l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando , ove possibile , i percorsi di entrata e di uscita e per un massimo di cinque persona alla volta;

8. L'informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
9. L'obbligo di esporre in corrispondenza degli ingressi apposita cartellonistica indicante il numero di persone massimo ammesso, l'obbligo di utilizzo della mascherina come da cartellonistica di seguito riportata.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge del 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo , ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1 , delle legge 18 giugno 2009, n. 69 es. m. i.) come prescritto dall'art . 124 del D. Lgs. 267/2000.


DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata:

- 1) alla Prefettura di Foggia -protocollo preffg@pec.interno.it ;
- 2) alla Stazione dei Carabinieri diAscoli Satriano;
- 3) al Comando Stazione Carabinieri forestali

La Forza Pubblica è incaricata dell'esatta esecuzione ed osservanza della presente Ordinanza.

IL SINDACO
F.to Avv. SARCONE Vincenzo



**MANTENERE
LA DISTANZA
DI 1m TRA UNA
PERSONA E
L'ALTRA**



**ingresso
permesso ad
un massimo
di ____ persone
per volta**



VIETATO L'ACCESSO A CHIUNQUE

- **Abbia temperatura corporea >37.5 °C**
- **Presenti sintomi influenzali**
- **Abbia avuto contatti entro gli ultimi 14 gg con persone positive al virus COVID-19**
- **Provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS**





**INGRESSO
CONSENTITO
SOLO
A CHI INDOSSA
LA MASCHERINA**